

**Statuto dell' Associazione "Arctic Sail Expeditions – Italia"**  
**ALLEGATO "B" REP. 240285/RACC. 38755**

**Art. 1.**

E' costituita l'Associazione denominata "Arctic Sail Expeditions – Italia" con sede in via Maria Vittoria, 51 10123 Torino Italia, qui di seguito indicata come Associazione.

**Art. 2.**

l'Associazione è apertita, aconfessionale e senza fine di lucro ed ha come scopo sociale l'organizzazione e la realizzazione da parte dei Soci della navigazione dall'Atlantico al Pacifico attraverso l'Oceano Artico e le eventuali navigazioni correlate.

**Art. 3.**

Per conseguire lo scopo sociale l'Associazione potrà locare barche anche con contratto di locazione armatoriale, sottoscrivere contratti di sponsorizzazione, assumere temporaneamente personale, concludere contratti di servizio e di ogni altro tipo consentito dalla legge, purché finalizzati al conseguimento dello scopo sociale.

**Art. 4.**

La durata dell'Associazione è fissata in 4 (quattro) anni dalla data dell'atto costitutivo salvo proroghe

**Art. 5.**

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:  
dai proventi delle quote associative;  
dai proventi dei Soci per la partecipazione a tratte specifiche delle navigazioni  
dai proventi dei contratti di sponsorizzazione  
da eventuali fondi di riserva;  
da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;  
da eventuali contributi di enti pubblici e privati.

**Art. 6.**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.  
Entro il 4° mese dell' anno successivo verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo, da sottoporsi all' Assemblea dei Soci per l' approvazione.

**Art. 7.**

Sono previste le seguenti categorie di Soci:  
Soci fondatori: sono i Soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.  
Soci effettivi: sono i Soci che versano la quota associativa.  
Soci onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due Soci .

**Art. 8.**

L'ammontare delle quote per ciascuna categoria di Soci sarà fissata dal Consiglio Direttivo anno per anno nel trimestre precedente ad ogni esercizio sociale.

**Art. 9.**

Oltre ai Soci Fondatori sono ammessi come Soci le persone la cui domanda sarà accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.  
I Soci verseranno all'atto dell'ammissione la quota associativa.

**Art. 10.**

La qualifica di Socio si può perdere per:  
A. Dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio;  
B. Mancato pagamento della quota sociale entro tre mesi dalla data prevista  
C. Attività o comportamenti contrastanti con gli scopi e gli interessi dell' Associazione.  
L'esclusione del Socio per le ragioni descritte al punto C è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11.**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due membri ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea dei Soci fondatori ed effettivi.

Il Consiglio Direttivo esercita le sue prerogative per un periodo della durata di quattro anni.

In caso di dimissioni, di decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione con i non eletti dell'ultima Assemblea secondo i voti riportati. Se ciò non fosse possibile il Consiglio provvederà per cooptazione. Il Consigliere così cooptato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

#### **Art. 12.**

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente e il Tesoriere ed eventualmente il segretario che restano in carica per quattro anni.

Nel caso lo si ritenga il Consiglio può eleggere un Presidente onorario anche non socio ma che comunque non avrà alcun potere di gestione o di rappresentanza dell'Associazione. Il primo Consiglio Direttivo è formato dai Soci Fondatori.

#### **Art. 13.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per predisporre il consuntivo e i programmi, nonché per deliberare in ordine all'ammontare della quota Sociale e delle quote di partecipazione a tratte specifiche di navigazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se presenti la metà più uno dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio sia composto da due membri.

In sua assenza il Consiglio nominerà Presidente della riunione uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate su un apposito libro verbale che sarà firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario o, in sua assenza, da un altro Consigliere.

#### **Art. 14.**

Il Consiglio Direttivo potrà nominare Commissioni, formate anche da non Soci, per il supporto nella gestione dei singoli programmi, precisandone poteri e limiti.

#### **Art. 15.**

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi per tutti gli atti compresi i rapporti con banche con facoltà di procedere a depositi e a prelievi. I Soci non saranno responsabili degli eventuali debiti finanziari dell'Associazione.

#### **Art. 16.**

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile con convocazione recapitata anche via telefono, e-mail, fax, ed ogni mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, per deliberare sul rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio e sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione.

#### **Art. 17.**

Hanno diritto a intervenire all'Assemblea dei Soci tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote annue di associazione.

I Soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Soci, ma nessun Socio può avere più di tre deleghe.

#### **Art. 18.**

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente. In sua mancanza l'Assemblea provvede a nominare il suo Presidente tra i presenti.

Spetta a chi presiede l'Assemblea costatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento.

**Art. 19.**

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei Soci in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

**Art. 20.**

L'Associazione potrà essere sciolta su proposta del Consiglio Direttivo, anche anticipatamente. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e la destinazione del patrimonio residuo.

F. to Giovanni Acquarone

F.to Maria Adele Portocalschi

F.to Giulio Luigi Camagni

F.to Maria Cristina Lombardi Serventi

F. to Filippo Mennuni

F.t-o Roberto Egidio Edmondo Oberti di Valnera

F.to Pierantonio Penati

F. to Giancarlo Superti Furga

F.to Dott. Pasquale Lèbano - Notaro

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Milano , li 22 marzo 2011